DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(76/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 72/159/CEE prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a concedere abbuoni di interessi superiori al 5 %, qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali degli Stati membri e a ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone;

considerando che il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad aumentare il livello dell'abbuono del tasso d'interesse al 9 % e, nelle regioni del mezzogiorno nonché in quelle depresse del centro e del nord, ivi comprese le zone di montagna, all'11 %;

considerando che il governo italiano ha chiesto di ridurre al 2,4 % l'onere minimo del beneficiario nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, salve restando tuttavia le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [2];

considerando che il governo italiano ha chiesto che le spese risultanti dall'aumento dell'abbuono siano dichiarate rimborsabili;

considerando che il tasso del 13,4 % praticato attualmente in Italia per i prestiti a lungo termine in agricoltura e l'abbuono del tasso di interesse previsto del 9 e dell'11 % avranno per effetto di far sopportare al beneficiario un onere superiore agli oneri minimi stabiliti dalla direttiva 72/159/CEE;

considerando che le regioni del mezzogiorno e quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, ivi comprese le zone di montagna di dette regioni, sono manifestamente in ritardo nel loro sviluppo economico e agricolo rispetto alle altre regioni;

considerando che si rende necessaria la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia alle spese risultanti dall'aumento dell'abbuono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE, all'11 % nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, ivi comprese le zone di montagna di dette regioni, ed al 9 % nelle altre regioni.

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata a ridurre l'onere minimo del beneficiario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE, al 2,4 % nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia.

Le disposizioni di cui al primo comma lasciano tuttavia impregiudicate quelle dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE.

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Articolo 3

Le spese effettuate dalla Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 1 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nel limite fissato dall'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS